



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GARANZIA «ROTTURA ACCIDENTALE 6 MESI»

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI E SULL'INTERMEDIARIO SOCIETA' DI ASSICURAZIONI:

Condizioni generali alla polizza collettiva contratto di assicurazione n° 79 694 886 sottoscritta da GROUPE ADEO, rue Sadi Carnot CS – 00001 59790 Ronchin, Francia, con Allianz IARD, società per azioni di assicurazione e di riassicurazione di diritto francese, con capitale di 938.787.416 euro (interamente versato), con sede legale in 87, rue de Richelieu 75002 PARIS Francia, 542 110 291 R.C.S PARIS, autorizzata ad operare in Italia in libera prestazione di servizi nei seguenti rami: infortuni, incendio ed elementi naturali ed altri danni a beni e regolarmente iscritta all'Elenco II dell'Albo Imprese tenuto dall'ISVAP con il numero di iscrizione II.00529 ed il codice impresa 10766, sottoposta alla vigilanza della Autorité de Controle Prudenciel et de Résolution (ACPR).

INTERMEDIARIO:

La presente polizza collettiva contratto di assicurazione n° 79 694 886 è intermediata da: VERSPIEREN, società di mediazione assicurativa, con sede legale in 1 avenue François-Mitterrand - BP 30200 - 59446 Wasquehal cedex - Francia, regolarmente iscritta all'Elenco Annesso al Registro unico degli Intermediari Assicurativi – RUI - tenuto dall'ISVAP con il codice elenco UE00005768, sottoposta alla vigilanza della Autorité de Controle Prudenciel et de Résolution (ACPR), N°ORIAS : 07001542.

OGGETTO DELLA GARANZIA «ROTTURA ACCIDENTALE 6 MESI»

La società di assicurazione garantisce all'Assicurato la sostituzione integrale degli oggetti acquistati in un negozio situato sul territorio italiano del marchio LEROY MERLIN, in caso di danni accidentali verificatisi a partire dall'acquisto e:

- durante il trasporto privato dal negozio al domicilio dell'Assicurato (carico/scarico compresi); oppure
- al momento dello stoccaggio, taglio/regolazione o installazione/messa in opera al domicilio dell'Assicurato.

La garanzia interviene nella misura in cui: il sinistro si verifichi nei 6 mesi successivi alla data di acquisto del bene garantito, effettuato da un Socio del Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin presentando in cassa la tessera identificativa dello status di Socio al momento del pagamento del suddetto acquisto; il prezzo di vendita all'unità del bene garantito (o di una confezione minima del bene garantito) è superiore o uguale a 50 euro, iva inclusa. In caso di sinistro subito da uno degli accessori integrati nella confezione originale del bene garantito, tale accessorio sarà considerato esso stesso al pari del bene garantito; il sinistro rende inutilizzabile il bene garantito; l'errore di taglio o di regolazione all'installazione rende il materiale acquistato inutilizzabile; l'Assicurato fornisca prova dell'avvenuto sinistro ritornando il bene garantito non riparabile presso il magazzino del negozio ove il bene garantito è stato acquistato.

IMPORTO E DURATA DELLE GARANZIE

La garanzia assicurativa è efficace dalle ore ventiquattro della data di convalida dell'adesione al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin, e si estende per tutta la durata di validità della stessa. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1899 c.c., l'Assicurato ha facoltà, ad ogni scadenza annuale, di recedere anticipatamente e senza oneri dalla garanzia assicurativa abbinata al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin, previo invio alla società di assicurazione di comunicazione di recesso a mezzo di raccomandata a/r con preavviso di trenta (30) giorni rispetto alla scadenza annuale e con effetto dalla fine

dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. La società di assicurazione si impegna a restituire il premio non goduto. La garanzia assicurativa presenta un massimale di 1.000 euro, iva inclusa, per il totale dei sinistri che si verificano per anno e per ogni adesione al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin effettuata dall'Assicurato e identificata da un differente numero. Il massimale comprende, se necessario, anche il costo della riparazione, dei ricambi e della manodopera, nonché le spese di trasferta dell'artigiano/tecnico riparatore.

DEFINIZIONI

Acquisto: acquisizione di materie e materiali, effettuata in un negozio LEROY MERLIN, da un Socio del Programma IDEAPIÙ presentando in cassa la tessera identificativa dello status di Socio al momento del pagamento dei suddetti acquisti.

Assicurato: il Socio, persona fisica o giuridica, del Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin in corso di validità, che effettua un acquisto di un bene garantito, convalidato in cassa con la suddetta tessera identificativa.

Quando il Socio è una persona fisica: per Assicurato si intende la persona fisica nominativamente designata sulla tessera identificativa e/o il coniuge di diritto o il convivente more uxorio. Quando il Socio è una persona giuridica: per Assicurato si intende la persona giuridica denominata sulla tessera identificativa ad esclusione delle persone giuridiche che esercitano un'attività professionale nell'edilizia o i lavori pubblici.

Bene garantito: bene mobile di valore superiore o uguale a 50 euro, iva inclusa, acquistato direttamente presso un negozio, situato sul territorio italiano, del marchio Leroy Merlin, senza l'intervento di un rivenditore o di un installatore terzo.

ESCLUSIONI

La copertura assicurativa è esclusa in tutti i casi che seguono: adesione al Programma IDEAPIÙ Leroy Merlin posteriore alla data di acquisto del bene garantito; acquisto di piante o fiori; vizi propri del bene garantito; danni di origine interna come guasti o disfunzioni attinenti alla garanzia del costruttore o del punto vendita; danni di tipo estetico come strisce o graffi che non alterino il buon funzionamento tecnico del bene garantito; trasporto a titolo oneroso per conto terzi; mancato rispetto delle regole normali di stivaggio o di trasporto del bene garantito; mancato rispetto delle precauzioni d'uso che un « buon padre di famiglia » deve adottare per preservare il bene garantito; guasti meccanici e/o elettrici e/o i danni subiti dal materiale e/o dal bene garantito in seguito al funzionamento o all'usura; sinistri inferiori a 50 euro iva inclusa; i sinistri provocati o causati intenzionalmente dall'assicurato o con la sua complicità; danni alle merci acquistate nel contesto di una prestazione a titolo oneroso; danni risultanti dall'intervento di un professionista nello svolgere la propria attività; perdite semplici e le scomparse inspiegate; furto; guerra civile o estera, sommossa o movimento popolare, scioperi; danno causato dalla partecipazione volontaria dell'assicurato a sommosse o scioperi; disintegrazione del nucleo atomico o altre irradiazioni provenienti da raggi ionizzanti; danno causato dall'assicurato in seguito ad alcolismo, ubriachezza, droghe, stupefacenti non prescritti dal medico; danno causato con colpa intenzionale o con dolo da parte dell'assicurato o di suoi parenti (coniuge, convivente, ascendente o discendente); duelli, scommesse, crimini, risse (salvo legittima difesa).

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E PROCEDURE IN CASO DI SINISTRO

Per beneficiare delle presenti garanzie e prima di procedere alla riparazione/sostituzione del bene garantito, l'Assicurato deve dichiarare l'avvenuto sinistro entro 5 giorni lavorativi dalla sua verifica. La dichiarazione dovrà essere effettuata per telefono al n. verde 800.577.337, attivo tutti i giorni dalle 07h00 alle 22h00, o con invio di comunicazione mediante posta elettronica al seguente indirizzo: ideapiu@verspieren.com.

MODALITA' DI INDENNIZZO

In seguito alla dichiarazione del sinistro e con la predisposizione di un dossier completo presso

l'intermediario e, se il sinistro è garantito, l'Assicurato ha diritto di ricevere, entro il limite della garanzia, la sostituzione integrale di tutto o parte del bene garantito presso un negozio Leroy Merlin. In alternativa, l'Assicurato può richiedere un buono acquisto non rimborsabile valido nel marchio LEROY MERLIN.

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio devono essere esatte, complete e veritiere.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 (due) anni dalla data in cui possono essere fatti valere, ai sensi dell'art. 2952 c.c.

SURROGA

La società di assicurazione che ha pagato è surrogata fino all'importo dell'indennità da essa versato, nei diritti e azioni dell'Assicurato contro i terzi responsabili del sinistro ai sensi dell'art. 1916 c.c.

ELEZIONE DI DOMICILIO, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per l'esecuzione del presente contratto, la società di assicurazione elegge domicilio presso la propria sede legale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, che vale anche a disciplinare tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e la società di assicurazione derivante da o relativa al presente contratto di assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all'Autorità Giudiziaria del Foro dell'Assicurato.

RECLAMO

Eventuali reclami riguardanti la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Intermediario, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati, presso VERSPIEREN - Servizio GARANZIE IDEAPIÙ LEROY MERLIN - c/o Telesurvey - Via Durando, 38 - 20158 Milano - Italia. Eventuali reclami riguardanti il contratto di assicurazione devono essere inoltrati per iscritto alla società di assicurazione, presso il Servizio delle relazioni con i consumatori - Allianz IARD, 87, rue de Richelieu 75002 PARIS Francia, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.

Qualora l'Assicurato non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla società di assicurazione. Il reclamante avente domicilio in Italia può presentare all'ISVAP un reclamo per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, o in alternativa può rivolgersi direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

INFORMATIVA PRIVACY

Tutti i dati raccolti dalla società di assicurazione sono necessari alla gestione della copertura assicurativa.

Essi vengono utilizzati dalla società di assicurazione o dagli organismi professionali al solo fine di fornire i servizi e le prestazioni derivanti dal presente contratto di assicurazione o per adempiere agli obblighi legali o regolamentari dallo stesso derivanti.

Il conferimento dei dati risulta pertanto necessario per il perseguimento delle suddette finalità. I dati saranno utilizzati unicamente dal personale preposto alla gestione del contratto di assicurazione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate. Alcuni dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo e a società di fiducia, che svolgono per conto della società di assicurazione attività e servizi strettamente connessi al presente contratto di assicurazione e che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto. Taluni dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del gruppo situate all'estero qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei sinistri. In ogni momento, l'Assicurato potrà consultare i propri dati ed eventualmente chiederne l'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi al responsabile per la privacy dell'intermediario che gestisce il contratto. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia dei dati personali) l'Assicurato presta il proprio consenso al trattamento dei dati e autorizza la loro comunicazione a terzi nel rispetto dei limiti sopra indicati.

AUTORITA' DI CONTROLLO

L'autorità incaricata del controllo delle società di assicurazione è Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 Rue Taitbout, 75009 Paris, Francia - <http://www.acpr.banque-france.fr>